



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO
 Via Oderisio - 82100 Benevento
 Telefono 0824 308176-177 centralino 0824 308111
 mail: area.technica@aslbenevento1.it
 pec: tecnico.manutentivo@pec.aslbenevento.it

ELABORATO N. 3 – CAPITOLATO SPECIALE – Parte generale	
Servizi tecnici di ingegneria ed architettura	
<p>Ai sensi dell'art. 61 e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/Prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 come aggiornato al D.L. n. 32 del 18/04/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri) convertito in legge n. 55 del 14/06/2019.</p>	
<p>PROCEDURA RISTRETTA per l'affidamento dell'incarico di verifica della vulnerabilità sismica dell'intero complesso edilizio e di progettazione definitiva ed esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione del III piano per realizzare un Hospice nell'SPS di Cerreto Sannita.</p>	
<p>Programma straordinario interventi ex art. 20 l.67/88 – 3° fase – I stralcio Scheda intervento n. 6 del D.C.A. (<i>Decreto Commissario ad Acta</i>) Regione Campania n. 62 del 30/11/2017 pubblicato sul BURC n. 89 dell'11/12/2017.</p>	
CUP: H56G19000080003	CIG : 8098085F22
ID: 02-19-PR	Delibera DG ASL BN di approvazione PFTE n. 74/19



QUADRO ECONOMICO D'APPALTO		
a)	Progettazione definitiva ed esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione, attività geologiche e verifica di vulnerabilità sismica – Importo a base di gara	€ 161.834,67
b)	Cassa nazionale al 4%	€ 6.473,39
c)	Totale parziale onorario e cassa	€ 168.308,06
d)	IVA al 22% su onorari e cassa	€ 37.027,77
e)	Importo di appalto:	€ 205.335,83
g)	Oneri di sicurezza per le attività connesse alla verifica di vulnerabilità sismica non soggetti a ribasso	€ 4.855,00
h)	IVA al 22% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.068,10
i)	Importo complessivo appalto	€ 211.258,93
l)	Contributo A.N.A.C. ex Delibera n. 1174 del 19/12/2018 (a carico ASL BN)	€ 225,00
m)	Compenso per la nomina di n. 3 commissari di gara esterni nella Commissione Giudicatrice ex art. 77 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.l. (a carico della Stazione Appaltante).	€ 9.150,00 oltre IVA e CNPAIA se dovuti (Totale Commissione)
n)	Spese stimate contrattuali (a carico dell'Applicatario):	Secondo previsione di legge e regolamento

CAPITOLATO SPECIALE – Parte generale

<p>Benevento 10/11/2019 Il dirigente SC Tecnica ASL BN F.to dott. Ing. Roberto De Toma</p>	<p>Il direttore Generale F.to dott. Gennaro Volpe</p>
--	--

CAPITOLATO SPECIALE – PARTE GENERALE

Sommario

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DEFINIZIONI E NORME GENERALI	3
1.1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
1.2 DEFINIZIONI	3
1.3 - DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI	4
1.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME	4
1.5 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE	5
1.6 CRITERIO DI AFFIDAMENTO	5
1.7 CLASSI E CATEGORIE OPERE DA PROGETTARE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	6
1.8 ASSICURAZIONI E GARANZIE	7
1.9 PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA	8
1.10 USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT	8
1.11 DOVERE DI RISERVATEZZA	10
1.12 VARIAZIONI RICHIESTE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE	10
1.13 VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE	11
1.14 MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO CESSIONE CONTRATTO	12
1.15 SUBAPPALTI	12
1.16 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I SUBAPPALTI	14
1.17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	14
1.18 VARIAZIONI COMPAGINE SOCIETARIA E/O ORGANI SOCIETARI APPALTATORE ..	14
1.19 TUTELA DEI DATI PERSONALI	14
CAPITOLO 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO	16
2.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	16
2.2 OBBLIGHI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE	18
2.3 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	18
2.4 SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI.....	19
2.5 PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	19
2.6 ARCHIVIAZIONE ELABORATI	20
2.7 SORVEGLIANZA	20
2.8 COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE ...	21
2.9 CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
2.10 SICUREZZA	21
2.11 TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE	22
2.12 PROVA DEGLI ADEMPIMENTI	22
2.13 PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI	22
2.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	22
CAPITOLO 3 - PREZZI CONTRATTUALI	22
3.1 CONDIZIONI AMBIENTALI	22
3.2 VALORE E REMUNERATIVI DEI PREZZI CONTRATTUALI	23
3.3 REVISIONE PREZZI	24
CAPITOLO 4 - CONTABILITÀ DELLE PRESTAZIONI	24
4.1 RESPONSABILITÀ E DANNI	24
4.2 PENALI	25
4.3 MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE	25

4.4 TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ..	26
4.5 CAUZIONI	27
4.6 CESSIONE CREDITI	28
4.7 RISERVE	29
4.8 CONTESTAZIONI	29
4.9 IMPOSTE E TASSE	29
CAPITOLO 5 - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO	29
5.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
5.2 PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
5.3 RECESSO DAL CONTRATTO.....	30
5.4 RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	30
5.5 RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'APPALTATORE	31

CAPITOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - DEFINIZIONI E NORME GENERALI

1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni: affidamento di servizi di ingegneria e architettura per l'affidamento dell'incarico di verifica di vulnerabilità sismica dell'intero complesso edilizio e di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione del III piano dell'SPS di Cerreto Sannita per realizzare un Hospice.

I servizi, all'occorrenza, comprenderanno anche la predisposizione di tutte le indagini a completamento di quelle esistenti, le verifiche, gli studi, per il rilascio delle autorizzazioni, gli elaborati specialistici e di dettaglio e la redazione grafica degli elaborati e dei documenti necessari al fine di certificazioni ed autorizzazioni previsti dalle vigenti normative.

1.2 DEFINIZIONI

- *Codice*: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

- *Amministrazione aggiudicatrice o Amministrazione Committente*: Azienda Sanitaria Locale di Benevento.

- *Appaltatore*: soggetto che risulta aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il Contratto con l'Amministrazione Committente, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

- *Responsabile del Contratto* : Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell'Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto, cui competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

- *Contratto*: atto stipulato tra l'Amministrazione Committente e il Fornitore, con il quale quest'ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati nel Bando, nel Capitolato e relativi allegati e nel Contratto.

- *Documenti contrattuali* è il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:

- *Contratto di appalto di servizi*: Il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto di appalto, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare le prestazioni oggetto del contratto medesimo, ivi comprese le condizioni economiche, le specifiche modalità di esecuzione degli stessi, i tempi di esecuzione

(data inizio, data fine e data delle parti intermedie) nonché i termini di fatturazione;

- *Cronoprogramma*: Dichiarazione nella quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l'Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale;

- *Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi* - Parte Generale e parte tecnica: Il presente documento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi, nonché le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione dei servizi forniti;

- *Polizza fideiussoria*: Il documento che garantisce la Amministrazione Committente, in qualità di Stazione Appaltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato;

- *Polizza assicurativa*: Il documento che garantisce la Amministrazione Committente, in qualità di Stazione Appaltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o della Amministrazione Committente stessa, derivanti dall'esecuzione del servizio.

- *DUVRI* : è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto ai sensi del D. Lgs. n. 83/2008 e s.m.i.

- *Servizio* : Si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall'Appaltatore con proprio personale e con propri mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività della Amministrazione Committente), secondo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.

- *Capitolato*: Capitolato Speciale di Appalto e Capitolato d'Oneri e relativi allegati.

- *P.F.T.E.* Progetto di Fattibilità Tecnica Economica

- *CSP / CSE* : Coordinamento Sicurezza Progettazione / Esecuzione 1.3

1.3 - DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o le condizioni di alcuno dei documenti allegati e/o richiamati in esso, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. Relativamente ai contenuti ed alle previsioni regolamentari che regolano la gara di appalto di affidamento dell'incarico, in caso di difformità tra i vari documenti che regolano la gara stessa, prevarranno i contenuti del Disciplinare di gara.

1.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME

L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto come pure i criteri minimi ambientali approvati dal Ministero dell'Ambiente e tutte le normative comunitarie, nazionali, regionali e locali applicabili nel progetto da elaborare. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo

spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 65, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Luogo di esecuzione dei lavori oggetto dei servizi : Comune di BENEVENTO (Regione Campania).

Il Servizio è costituito da un unico Lotto:

Comune di **BENEVENTO** - Codice Univoco **UFQ2PH** Codice identificativo della gara (CIG) **8098085F22**:
Codice Unico di Progetto (CUP) : **H56G19000080003**

Responsabile unico del procedimento (art. 31 del Codice): dott. Ing. Roberto De Toma .

1.5 DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Dal cronoprogramma d'attuazione degli interventi è prevista una durata complessiva dei servizi in oggetto stimata in **150 (centocinquanta)** giorni.

I tempi massimi per l'espletamento dell'incarico di verifica di vulnerabilità sismica e di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sono così suddivisi:

- Per la verifica di vulnerabilità sismica giorni 60 (*sessanta*) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento;
- per la progettazione definitiva I successive n. 60 (*sessanta*) giorni. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti o dalla stazione appaltante;
- per la progettazione esecutiva n. 30 (*trenta*) giorni, decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP. In tale arco di tempo verranno conteggiati anche i tempi occorrenti per l'adeguamento del progetto definitivo alle eventuali prescrizioni, osservazioni, ecc., formulate dagli enti preposti o dalla stazione appaltante.

1.6 CRITERIO DI AFFIDAMENTO

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART. 95 DEL D.LGS. 50/2016

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	75 (settantacinque)
OFFERTA ECONOMICA	25 (venticinque)
TOTALE	Punti 100

L'indicazione di sottocriteri e ponderazioni è rimandata al disciplinare di gara. Per l'offerta tecnica la soglia di sbarramento è 40. Si specifica che l'offerta economica consisterà nel ribasso unico sull'importo delle prestazioni poste a base di gara espresso in cifre ed in lettere con massimo tre cifre decimali dopo la virgola (X,XXX).

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di 7 giorni per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

1.7 CLASSI E CATEGORIE OPERE DA PROGETTARE E VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'intervento oggetto di progettazione prevede un valore di importo lavori come segue:

TABELLA 2 - CLASSI E CATEGORIE DI OPERE DA PROGETTARE (riferito ai lavori di ristrutturazione del piano III per realizzare l'Hospice)

Categoria	ID. Opere (d.m. 17.6.2016)	Classe e categoria Corrispondenze		Valore Opere (in Euro)	I (Incidenza)	G (Grado complessità)
		L. 143/49	D.M. 18/11/1971			
Edilizia	E.08	Id	I/b	645.000	50,00%	1,15
Impianti	IA.02	IIIa	I/b	387.000	30,00%	0,85
Impianti	IA.03	IIIc	I/b	258.000	20,00%	1,15
Strutture	OS (QbII.01)	Ig	I/b	1.300.000	n.c.	0,95
Totale Lavori da Progettare (escluso strutture)				1.290.000	100%	

compresi gli oneri della sicurezza pari a 4.855,00 , oltre IVA, suddiviso nelle seguenti categorie di lavori secondo quanto previsto dalla tavola Z-I del D.M. Giustizia del 17 giugno 2016 (per la progettazione e coordinamento sicurezza) e O.P.C.M. n. 3362 dell'8/7/2004 per la verifica di vulnerabilità sismica:

La tabella relativa alle prestazioni oggetto di appalto con i relative importi è la seguente:

TABELLA 1 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo (in Euro)
1) Verifica di vulnerabilità sismica		69.604,00
2) Progettazione definitiva		37.571,94
3) Progettazione esecutiva	71242000-	33.550,87
4) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		12.723,25
5) Spese ed oneri accessori forfettari al 10%		8.834,61
Importo totale a base di gara		161.834,67

La prestazione principale è quella relativa a EDILIZIA — ID.Opera = E.08.

La valutazione delle prestazioni, al fine dell'espletamento dei servizi che saranno oggetto di affidamento, sono quelle riportate nell'elaborato di gara "Determinazione dei Corrispettivi a base di gara" che qui si intendono integralmente riportati.

Si precisa che in base alla Delibera n. 4 del 25 febbraio 2015 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che "gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria di opera".

L'Amministrazione Committente si riserva di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per categorie non menzionate nell'elenco sopra indicato, qualora l'aggiudicatario ne posseda i requisiti.

Ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del Soggetto

Aggiudicatario, la progettazione dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi Albi, ove costituiti, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. Oltre all'iscrizione negli appositi Albi i professionisti dovranno possedere le ulteriori abilitazioni professionali previste dalla legge se richieste dalla mansione effettivamente svolta.

1.8 ASSICURAZIONI E GARANZIE

È onere dell'Aggiudicatario provvedere a tutti gli adempimenti assicurativi e contributivi che, in forza della vigente legislazione, sono previsti per l'espletamento dell'incarico di cui al presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 24 comma 4 secondo periodo del D. Lgs n. 50/2016, il professionista aggiudicatario presenta, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errata progettazione, quali le nuove spese di progettazione ed i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza deve essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo tecnico amministrativo.

L'aggiudicatario dovrà presentare sempre contestualmente alla stipulazione contrattuale la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 secondo gli importi e le modalità ivi indicate.

Per la partecipazione alla procedura di gara non è richiesta polizza di garanzia provvisoria, così come indicato dall'art. 93, comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

L'Aggiudicatario solleva espressamente fin d'ora l'Ente Appaltante da qualunque rivalsa per eventuali incidenti che potessero occorrere ai soggetti appartenenti alla sua organizzazione durante il loro lavoro nelle aree interessate dall'intervento.

L'Aggiudicatario si assume espressamente la responsabilità per i danni che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dello svolgimento dell'incarico, sollevando l'ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

1.9 PRETESE DI TERZI E CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione Committente da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell'affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.

1.10 USO DI LICENZE, PROPRIETÀ INDUSTRIALE, COMMERCIALE, BREVETTI E COPYRIGHT

L'Appaltatore, a sue spese, è obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto e a darne prova alla Rappresentanza della Amministrazione Committente. L'Appaltatore garantisce in ogni tempo l'Amministrazione Committente, in nome proprio e dei

propri Subappaltatori, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l'espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.

L'Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti della Amministrazione Committente, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dall'Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

In merito alla proprietà industriale e commerciale, l'Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di gara è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all'uopo sin d'ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne la Amministrazione Committente da ogni conseguente responsabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Gli eventuali elaborati forniti dall'Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto, o altro titolo di privativa intellettuale, registrato si intendono trasferiti in proprietà alla Amministrazione Committente, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.

Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall'Appaltatore, in tutto o in parte, per altre commesse anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta dalla Amministrazione Committente.

In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Amministrazione Committente.

La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie espresse in precedenza; in caso di difesa congiunta, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria, in ogni caso, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso.

IN relazione alla proprietà ed al copyright, la Stazione Appaltante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall'Appaltatore in esecuzione del Contratto, dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Appaltatore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto non solo per le finalità specificate nell'Avviso per la manifestazione di interesse, nel Contratto e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecniche, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e integrazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.

I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali registri od elenchi pubblici.

Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall'Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporre senza alcuna limitazione.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente il Contratto.

1.11 DOVERE DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (*tecnico, amministrativo, gestionale, di presentazione, report, ecc*), forma di rappresentazione (*testo, grafica, audio, multimediale*) e supporto (*cartaceo e digitale*) connessi all'appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benessere della Amministrazione Committente, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo.

Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fotografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto dell'Amministrazione Committente, salvo esplicito benessere della stessa.

La violazione di tale obbligo legittima l'Amministrazione Committente alla risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile.

Tutte le notizie relative alle attività comunicate dalla Amministrazione Committente o, comunque, apprese dall'Appaltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le informazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell'Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'esecuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in conformità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del Codice Penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riservate.

1.12 VARIAZIONI RICHIESTE DALLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore s'impegna ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto che verranno eventualmente richieste dalla Amministrazione Committente in corso d'esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 26 del Disciplinare di Gara, si precisa che L'ASL BN in relazione al presente appalto si riserva, all'esito della verifica di vulnerabilità sismica dell'intero edificio, di modificare i contenuti del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria. In particolare nell'ipotesi in cui si rappresentasse la necessità di prevedere interventi di adeguamento/consolidamento/miglioramento delle condizioni statico/dinamico/strutturali dell'edificio SPS di Cerreto Sannita, da porre in essere per renderlo idoneo dal punto di vista strutturale e dell'indice di Rischio alla sua destinazione d'uso attuale e futura, sarà necessario modificare il suddetto contratto di servizio prevedendo in aggiunta la progettazione definitiva ed esecutiva di tipo strutturale dell'edificio stesso. La modifica del contratto comporterà ulteriore onere economico ovvero della parcella professionale che sarà quantificata mediante applicazione del DM 17/06/2016 con un ribasso pari a quello proposto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Gli oneri economici connessi faranno carico – *ove esista idonea capienza* – sul quadro economico "*Somme a disposizione dell'Amm.ne*" utilizzando i fondi destinati all'opera oggetto di progettazione di cui all'art. 20 legge 67/88. In caso di incapienza l'amministrazione si riserva di trovare tempestivamente la migliore soluzione. La presente norma rientra nelle previsioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera a) del codice degli appalti. Si precisa che non è prevista nessuna revisione dei prezzi per i servizi già previsti nel presente appalto ma esclusivamente maggiori oneri economici da determinare con le modalità sopra indicate nel caso in cui si verificano le condizioni rappresentate.

Si precisa, altresì, in questa sede che il ricorso alla previsione di cui al precedente comma è determinato dalle seguenti motivazioni:

A) Si ritiene impraticabile per motivi tecnici e di tempistica dell'intero svolgimento del servizio di

progettazione l'ipotesi di affidare ad altro professionista la progettazione strutturale eventualmente necessaria. In tale ipotesi, infatti, l'amministrazione dovrebbe coordinare due servizi di progettazione in parallelo da espletare relativamente ad unica struttura con ritardi e problemi tecnici non compatibili con le esigenze di rispetto del cronoprogramma già indicate dal DCA della Regione Campania n. 91 del 6/11/2019.

- B) L'ipotesi di affidare ad altro operatore economico la progettazione strutturale eventualmente necessaria, comporterebbe, altresì, notevoli disagi ed una probabile e consistente duplicazione dei costi del servizio.

Le motivazioni di cui sopra sono, pertanto, compatibili in quanto espressamente previste con l'art. 106 comma 1 lettera b) del Codice degli Appalti.

In relazione alle modifiche richiamate al I comma del presente articolo, si precisa che qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell'importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, la Amministrazione Committente procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP provvederà a comunicare all'Appaltatore. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l'Appaltatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Amministrazione Committente comunica all'Appaltatore le proprie determinazioni.

Qualora l'Appaltatore non risponda alla comunicazione della Amministrazione Committente, si intende manifestata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del -20% comunicate all'Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell'Appaltatore.

In ogni caso, la Rappresentanza della Amministrazione Committente può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell'importo contrattuale.

1.13 VARIAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione Committente, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all'oggetto del Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati dalla Amministrazione Committente in relazione al servizio. Le variazioni non previamente autorizzate dalla Amministrazione Committente non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/o contrattuali e di rimettere in pristino la situazione originaria preesistente, con spese a carico dell'Appaltatore. Eventuali variazioni al Servizio conseguenti all'applicazione di norme di legge e/o regolamentari intervenute successivamente alla data del Contratto, dovranno in ogni caso essere inviate formalmente e autorizzate dalla Amministrazione Committente e alle stesse si applicheranno le disposizioni di cui al punto 1.12. Qualora l'Appaltatore

individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite nel progetto di fattibilità tecnico economica, utilizzando altre tipologie ovvero modalità alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sottoporre all'approvazione della Amministrazione Committente che quindi potrà decidere di autorizzare o non autorizzare. Nel caso in cui la Amministrazione Committente autorizzi quanto proposto dall'Appaltatore la Amministrazione Committente potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell'Appaltatore.

1.14 MODIFICA SOGGETTIVA DELL'APPALTATORE E DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

In conformità a quanto previsto dall'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti punti 1.12 e 1.13 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all'Appaltatore iniziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d'azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione societaria), purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato aggiudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Contratto.

Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell'Appaltatore dovranno essere notificate con formale comunicazione alla Amministrazione Committente da parte dell'Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a comprovare la variazione soggettiva occorsa, di cui la Amministrazione Committente, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.

Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valutazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in materia.

Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'Appaltatore, la Amministrazione Committente, previa valutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest'ultimo caso la Amministrazione Committente procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.

Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D. Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Qualora dovesse porsi la necessità di modifiche non sostanziali del contratto nell'ordine del 5% dell'importo aggiudicato, esse – ancorchè determinate da intervenute esigenze dell'Amm.ne e migliorie funzionali – non rientreranno nell'ipotesi di variante di cui ai punti precedenti e verranno autorizzate

dall'Amm.ne ai sensi e per gli effetti dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.leg.vo 50/2016 e s.m.i.

1.15 SUBAPPALTI

Ai sensi dell'alt. 31, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, l'Aggiudicatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici, e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Si precisa che le attività di sondaggio, carotaggio e prospezioni sismiche e le attività tecniche preliminari alla redazione geologica saranno a carico del professionista incaricato in relazione alle attività di verifica della vulnerabilità sismica dell'intero complesso edilizio.

Qualora l'Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall'alt. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di istanza di partecipazione, questi ad avvenuta aggiudicazione deve depositare presso la Amministrazione Committente il Contratto di subappalto (*originale o copia autenticata*), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D. Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di istanza di partecipazione e successivamente recepito nel Contratto di appalto.

Al momento del deposito del Contratto, l'Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l'eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di micro, piccola o media impresa di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) del D. Lgs. n. 50/2016.

Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (*venti*) giorni prima della data dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.

La Amministrazione Committente provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 13E/2010. A tal fine, sarà cura dell'Appaltatore inviare al RUP, copia conforme all'originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.

Si applicano all'Appaltatore, ai subappaltatori ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Resta fermo che, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del citato D. Lgs. n. 159/2011, l'affidamento in subappalto o in cottimo nonché l'attivazione di subcontratti restano vietati, a prescindere dall'importo dei servizi, qualora per l'impresa subappaltatrice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall'art. 91 comma 6 dello stesso D. Lgs. n. 159/2011.

La Amministrazione Committente si riserva di dare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria autorizzazione espressa, che deve essere esibita dalla Rappresentanza

della Amministrazione Committente, al fine di consentire lo svolgimento del servizio. La Amministrazione Committente si riserva la facoltà di prorogare tale termine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. La Amministrazione Committente tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l'autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l'esistenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, la Amministrazione Committente può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali dell'Appaltatore.

1.16 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER I SUBAPPALTI

Nel presente affidamento non è consentito il subappalto salvo quanto previsto al paragrafo precedente.

1.17 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Nel presente affidamento non è consentito il subappalto se non nei casi sopra richiamati e previsti dalla legge. Il pagamento delle attività residuali di cui al precedente paragrafo 1.15 avverrà a cura e spese dell'appaltatore che in tal senso manleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi per mancato o tardivo pagamento del dovuto.

1.18 VARIAZIONI COMPAGINE SOCIETARIA E/O ORGANI SOCIETARI APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Amministrazione Committente eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto, nella composizione societaria, negli organi sociali (*anche delle eventuali società controllanti*), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto.

Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto.

1.19 TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, recante «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» e s.m.i., i dati personali che vengono acquisiti nell'ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono dalla Amministrazione Committente raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l'Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003.

Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è la Amministrazione Committente. I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall'Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale. Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

Nel rispetto dell'art. 7 "*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*" del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, da coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impediranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, la Amministrazione Committente si vedrà costretta a revocare l'aggiudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.

Nei casi in cui la Amministrazione Committente debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all'appaltatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc.) ai soli fini dell'adempimento delle prestazioni del presente contratto, l'Appaltatore si impegna a garantire che tutti i

dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove necessario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.

L'Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Codice della Privacy e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e pertinenza.

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi alla Amministrazione Committente, al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa operanti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l'Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell'esecuzione del presente incarico.

Valgono tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, la Amministrazione Committente si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto mediante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettronica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadempimento.

Per l'espletamento della corrente gara ci si avvale della piattaforma telematica di e-procurement di So.Re.Sa. (*d'ora in poi anche "Sistema"*), raggiungibile dal portale internet www.soresa.it ("*Sito*") nella sezione: "*Accesso all'area riservata/Login*", ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Tramite il Sito ed il Sistema è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione.

Preliminarmente, al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere dotati:

☒ di un Personal Computer con accesso ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web che consenta la visualizzazione automatica dei popup sullo schermo;

☒ della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del DPR n. 445/2000;

☒ di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido al fine di ricevere le comunicazioni da parte del Sistema.

Bisognerà, inoltre, effettuare la registrazione al Sistema con le modalità riportate nella guida "*Registrazione utente e primo accesso*" reperibile all'indirizzo www.soresa.it sezione "*Per le imprese/Registrazione*" (*file "Manuale sulla Registrazione e Accesso Utenti OE"*).

CAPITOLO 2 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

2.1 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle prescrizioni stabilite dalle competenti Autorità regionali e nazionali, vigenti alla data dell'espletamento del servizio medesimo. L'Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessarie per

l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l'ottenimento dei quali l'Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione.

Per le prestazioni di carattere progettuale l'Aggiudicatario si impegna a introdurre, entro il termine comunicato dal Responsabile del Procedimento che non potrà comunque essere inferiore a 7 giorni naturali consecutivi, tutti gli adeguamenti, integrazioni e/o modifiche ritenuti necessari dalle competenti autorità alle quali il progetto sarà sottoposto per l'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti (*anche attraverso eventuali conferenze di servizi*), fino alla definitiva conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora l'Aggiudicatario non adegui la progettazione entro il termine perentorio assegnato dal Responsabile del Procedimento si procederà all'applicazione della penale giornaliera indicata al punto 4.2. Il ritardo per l'adeguamento della progettazione, di cui al periodo precedente, superiore ai 20 (venti) giorni naturali consecutivi sarà considerato grave inadempimento contrattuale che consentirà alla Amministrazione Committente di procedere alla risoluzione contrattuale e a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, escluso l'originario contraente, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l'esecuzione del Contratto devono intendersi a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico della Amministrazione Committente; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.

Sono a Carico dell'Appaltatore, gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente.

Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgimento del Servizio saranno effettuate dall'Appaltatore, con proprie risorse e mezzi.

Gli elaborati progettuali saranno forniti in n. 3 (TRE) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (*stampabile ma non modificabile*) di tutta la documentazione prodotta (*relazioni, schemi grafici, tavole ecc...*).

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, SHP o compatibili.

L'eventuale utilizzo di sistemi di progettazione informatizzata BIM (*Building Information Modeling*) saranno positivamente valutati in sede di valutazione dell'offerta e sarà cura dell'appaltatore – in caso di presentazione di elaborati redatti in BIM – presentare all'amministrazione una restituzione grafica ed editabile dei files compatibile con i sistemi in uso alla Stazione Appaltante secondo le indicazioni che verranno fornite dal RUP.

In caso di errori od omissioni nella redazione delle progettazioni, l'Amministrazione Committente può richiedere all'Aggiudicatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scapito parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di tutto quanto necessario (*ad esempio strumentazione, software, materiale di consumo*) per l'esecuzione del Servizio; il materiale utilizzato dall'Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.

L'Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D. Lgs. 10.09.2003, n. 276.

2.2 OBBLIGHI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.

L'Amministrazione Committente si impegna a trasmettere all'Aggiudicatario tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, ai rilievi e sondaggi di qualunque genere in suo possesso e le eventuali approvazioni e prescrizioni.

La Stazione Appaltante si impegna, inoltre, a:

- ☐ inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto, redatto dall'Aggiudicatario, da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati;
- ☐ garantire su richiesta dell'Aggiudicatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo.

2.3 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Le prestazioni dovranno essere eseguite nel termine di 150 (*centocinquanta*) giorni naturali, successivi e continuativi, articolati per fasi e decorrenti dalla stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio conseguente l'aggiudicazione definitiva. Per motivi di imperiosa urgenza si procederà alla consegna dell'appalto anche in pendenza della stipulazione del contratto senza che ciò costituisca riserva per l'aggiudicatario.

I 150 giorni si intendono come sommatoria di 60 (*sessanta*) per la verifica di vulnerabilità sismica, 60 (*sessanta*) giorni per la redazione del progetto definitivo (oggetto di acquisizione di eventuali pareri), 30 (*trenta*) giorni per la redazione del progetto esecutivo.

Eventuali sospensioni dei termini sopra indicati, legate comunque a motivazioni di oggettiva necessità, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.

In caso di mancata stipula di contratto derivante da carenze addebitabili all'aggiudicatario nulla sarà dovuto da parte della stazione appaltante.

La restituzione del progetto definitivo sarà necessaria per il superamento della fase autorizzativa.

La completa presentazione della documentazione relativa al progetto definitivo nonché al successivo progetto esecutivo, darà seguito alla verifica di cui all'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nonché all'approvazione degli elaborati progettuali da parte della Stazione Appaltante. Tali fasi non saranno computate all'interno del tempo contrattuale salvo diverse disposizioni del Responsabile del Procedimento conseguenti a particolari esigenze ed imprevisti.

2.4 SPOSTAMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione del Servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all'Appaltatore, di seguito elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:

- a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a questa fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
- b) opere ed attività che, pur non rientrando nell'oggetto del Contratto, sono strumentali all'esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
- c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Amministrazione Committente, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 7 (sette) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, l'Amministrazione Committente definirà - entro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'istanza di proroga - un nuovo termine, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto, richiedendo in ogni caso all'Appaltatore la ripianificazione e l'emissione del Programma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza della Amministrazione Committente e se ritenuto congruo, approvato.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, la Amministrazione Committente ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini previste nel Programma Cronologico richiedendone la ripianificazione.

Non sono consentiti anticipi sull'espletamento del Servizio rispetto ai termini, se non espressamente concordati con la Amministrazione Committente o da quest'ultima richiesti per iscritto. In particolare,

l'esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su esplicita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.

2.5 PIANO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi - Parte Tecnica, l'Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costituisce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.

Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l'indicazione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Termini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in particolare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfondimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completamente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.

Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di esecuzione del Servizio.

2.6 ARCHIVIAZIONE ELABORATI

La Amministrazione Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'utilizzo di un proprio sistema di archiviazione informatica, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.

La Amministrazione Committente potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del contratto mediante una "Richiesta di uso del sistema della Amministrazione Committente per la consegna dei documenti".

A far data dalla suddetta richiesta:

- a) per la consegna dei documenti l'uso del sistema in uso dalla Amministrazione Committente diventerà, per l'Appaltatore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti in precedenza e da quel momento in poi;
- b) l'Appaltatore dovrà comunque consegnare i documenti anche in forma cartacea. Operativamente, l'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema di archiviazione informatica della Amministrazione Committente inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi documenti; la Amministrazione Committente a sua volta fornirà le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la "Richiesta di uso del sistema di archiviazione informatica della Amministrazione Committente per la consegna dei documenti".

2.7 SORVEGLIANZA

La Amministrazione Committente ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei eventuali tempi indicati nei piani di test e controllo, la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le

pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate dalla Amministrazione Committente stessa nel corso dell'espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal RUP, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti.

Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall'Appaltatore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell'Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

2.8 COMPITI DELLA RAPPRESENTANZA DELLA AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

La rappresentanza della Amministrazione Committente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento che avrà il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate dalla Amministrazione Committente nel corso dell'esecuzione del Servizio.

Allo stesso Responsabile del Procedimento della Amministrazione Committente dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.

2.9 CONTATTI CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto, nell'espletamento del presente servizio, dovrà tenere gli opportuni contatti con il Responsabile del Procedimento. In particolare, lo stesso è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta della Amministrazione Committente. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa amministrazione, evenienze o emergenze che si verifichino nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

L'Aggiudicatario, secondo i criteri stabiliti nel presente capitolato, si impegna espressamente a partecipare alle riunioni di riesame formalmente indette dal responsabile del procedimento nonché alle conferenze di servizi ed a tutti gli incontri ai quali il RUP ritenga opportuno che partecipi.

All'Aggiudicatario stesso o suo rappresentante in qualità di Responsabile del Contratto competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.

L'Appaltatore non può proporre un Responsabile del Contratto se non previo gradimento della Amministrazione Committente e deve provvedere immediatamente e senza oneri per la Amministrazione alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove la Amministrazione gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell'Appaltatore, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi

per effetto di loro assenza.

2.10 SICUREZZA

Non viene redatto il documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI), ed i costi delle misure di eliminazione o riduzione di tali rischi sono quindi pari a zero, in quanto ai sensi del art. 26, comma 3bis, del D. Lgs. 81/2008:

- trattasi di contratto di prestazione di servizi di natura prevalentemente intellettuale;
- il servizio non è da svolgere presso gli uffici dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento;
- non sono, comunque, presenti rischi da interferenze con le attività lavorative della Stazione appaltante.

2.11 TUTELA DEL PERSONALE E RELATIVE PROVVIDENZE

L'Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2.12 PROVA DEGLI ADEMPIMENTI

L'Appaltatore, ove l'Amministrazione Committente lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Amministrazione Committente non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

2.13 PERSONALE DEI SUBAPPALTATORI

Nel presente intervento non è previsto il subappalto salvo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

2.14 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora l'esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell'esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate:

- 1) le ragioni della sospensione e l'imputabilità delle medesime;
- 2) le prestazioni già effettuate;
- 3) le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
- 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento;

Il verbale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi.

3.1 CONDIZIONI AMBIENTALI

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza delle condizioni poste alla base dell'esecuzione del servizio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali, della distanza dei luoghi, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo di ogni altro elemento rilevante ai fini dell'esecuzione delle prestazioni appaltate.

3.2 VALORE E REMUNERATIVI DEI PREZZI CONTRATTUALI

Il corrispettivo totale del contratto non potrà eccedere il valore di € **161.834,67** incluse le spese, oltre Iva ed oneri di legge e CNPAIA, se dovuti e comunque dovrà essere pari al valore offerto in sede di gara salve le ipotesi variative previste dal Disciplinare e dal presente Capitolato.

Ai fini della liquidazione delle prestazioni e delle eventuali provviste, i prezzi unitari da applicare ai parametri "Q" previsti per la progettazione nella tavola "Z-2" del D.M. 17.06.2016 e s.m.i. e da quanto espresso nel bando e nel disciplinare di gara saranno determinati in ragione del ribasso unico offerto.

Il Corrispettivo erogato comprende ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla prestazione dei servizi e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.

I prezzi unitari dei servizi si riferiscono al Servizio realmente reso, interamente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta regola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato. I prezzi unitari dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della Amministrazione Committente, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi unitari contrattuali ed essi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed a quelle inerenti il compimento delle prestazioni oggetto del Contratto ed entro i termini in esso previsti.

Con la firma del Contratto l'Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Pertanto, l'Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alle prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni medesime, in particolare di:

1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all'Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l'esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a carico dell'Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei permessi, nulla osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni, come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. tutti gli oneri relativi a prestazioni riguardanti rilievi e indagini necessarie all'espletamento dell'incarico.
7. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
8. tutti i costi connessi all'applicazione del protocollo ITACA Nazionale alla progettazione affidata esclusi quelli connessi all'affidamento ad ITACA della certificazione ed all'organo ispettivo certificato Accredia di pertinenza dell'ASL BN.

3.3 REVISIONE PREZZI

È esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1664 Codice Civile.

CAPITOLO 4 – CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI

4.1 RESPONSABILITA' E DANNI

La responsabilità dell'Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose della Amministrazione Committente e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all'appalto. Sono compresi nelle responsabilità dell'Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.

L'Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall'Appaltatore in contraddittorio con i danneggiati.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno

giuridicamente la facoltà di impegnare l'Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per la Amministrazione Committente.

L'Appaltatore assume nei confronti della Amministrazione Committente la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L'Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere la Amministrazione Committente indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell'Appaltatore stesso e/o della Amministrazione Committente, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

L'Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verificano, l'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi. In ogni caso, l'Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste limitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell'Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere.

In tale evenienza, l'Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza della Amministrazione Committente entro il termine di 5 giorni dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Al fine di determinare l'importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il Rappresentante della Amministrazione Committente, in presenza dell'Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, accertando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l'eventuale causa di forza maggiore), l'eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l'osservanza o meno delle regole dell'arte.

Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documentate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo contrattuale, decurtato dell'utile d'impresa e delle spese generali come risultanti dall'offerta.

4.2 PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione del Servizio, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto al termine finale, verrà applicata una penale pari allo 0,10% (zero virgola uno per cento) dell'Importo dello specifico contratto attuativo.

L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del contratto, salvo il danno ulteriore. Quando l'importo della penale ha raggiunto tale importo, la Amministrazione Committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., secondo le modalità di cui al presente CSA di Servizi - Parte Generale.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle prestazioni per

le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese.

L'applicazione delle penali, non esime l'Appaltatore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3 MODALITÀ PAGAMENTO E FATTURAZIONE

Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio, salvo diversa disposizione contrattuale, sarà regolato secondo le seguenti modalità:

1. 30% dell'importo stabilito per la verifica di vulnerabilità sismica entro 30 giorni dalla presentazione al RUP della stessa;
2. ulteriore 30% dell'importo stabilito per il progetto definitivo entro 30 giorni dalla approvazione del progetto definitivo stesso. Pagamento all'80% per l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
2. ulteriore 30% dell'importo stabilito per il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo e conseguente accettazione da parte della stazione appaltante;
3. La restante parte del 10% a concorrenza dell'importo complessivo previsto per la progettazione, all'affidamento dei lavori.

Le somme di cui sopra verranno liquidate solo all'esito della validazione del progetto definitivo e di quello esecutivo da parte degli uffici competenti dell'ASL BN.

L'Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello approvato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori ai sensi della L.244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 (legge finanziaria 2008).

In ottemperanza a tale disposizione le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, dovranno essere trasmesse alla Amministrazione Committente nel "Formato fattura elettronica XML" del citato DM.

Pertanto l'Appaltatore dovrà inviare obbligatoriamente la fattura o richiesta di pagamento equivalente, esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica e i dettagli tecnici sono disponibili all'indirizzo <http://www.fatturapa.gov.it>

Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013, prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici a cui devono essere indirizzate le fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della Fattura elettronica, le fatture indirizzate alla Amministrazione Committente devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio che sarà comunicato all'aggiudicatario dalla stazione appaltante.

Si chiede di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche al fine garantire una veloce e tempestiva lavorazione delle fatture.

4.4 TERMINI DI PAGAMENTO, INTERESSI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.

In caso di contestazione da parte della Amministrazione Committente i pagamenti saranno sospesi sino alla definitiva verifica di conformità del Servizio.

In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all'Appaltatore, a partire dal citato termine, gli interessi legali di mora di cui al D.lgs. 233/2002 e s.m.i.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 co.I della Legge n. 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto attuativo, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando un conto corrente dedicato alla commessa acceso presso banca o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la risoluzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 codice civile.

Specifiche tecniche per la gestione della fattura elettronica:

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico; - La fonte di finanziamento ove necessario.

Si sottolinea che le PA non potranno procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino detti codici nei casi dovuti.

4.5 CAUZIONI

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Appaltatore dovrà costituire ed inviare alla Amministrazione Committente apposita fidejussione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'accettazione del Contratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento alla Amministrazione Committente dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all'Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento alla Amministrazione Committente delle maggiori somme che questa avesse

eventualmente pagato in più durante l'espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall'Appaltatore alla Amministrazione Committente, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.

La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Amministrazione Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto alla Amministrazione Committente di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto della Amministrazione Committente stessa al risarcimento dei danni.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

4.6 CESSIONE CREDITI

Previa espressa accettazione della Amministrazione Committente, sulla base di quanto previsto dal presente articolo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 57/1991.

Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione Committente della cessione dei crediti, l'atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato all'Amministrazione Committente, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi all'indirizzo dell'Amministrazione in via Oderisio di Benevento indicando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (bancario/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

L'atto di cessione dovrà contenere l'indicazione del cedente, del cessionario, dell'importo e della natura del debito ceduto.

Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l'inefficacia e l'inopponibilità della

cessione nei confronti dell'Amministrazione Committente.

Resta inteso che l'efficacia dell'atto di cessione è subordinata all'approvazione espressa - da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – dell'Amministrazione Committente, che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l'opponibilità della cessione medesima nonché l'effettivo pagamento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.

Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, la Amministrazione Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall'applicazione del Contratto.

4.7 RISERVE

Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l'Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l'Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa. Non esplicitando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

4.8 CONTESTAZIONI

Il Direttore dei Lavori deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo, in contraddittorio con l'Appaltatore o, in difetto di quest'ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.

Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell'Appaltatore, copia del medesimo è comunicata all'Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al RUP entro il termine di 8 giorni.

In mancanza di osservazioni entro il predetto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

Il processo verbale deve essere firmato dall'Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.

4.9 IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio saranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelle che la legge espressamente pone a carico della Stazione Appaltante.

CAPITOLO 5 – SCIoglimento DEL CONTRATTO

5.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto di appalto, può essere risolto dalla Amministrazione Committente, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

5.2 PROCEDIMENTO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.

Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Amministrazione Committente le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.

La Amministrazione Committente potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Amministrazione Committente avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Amministrazione Committente avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

5.3 RECESSO DAL CONTRATTO

È nella facoltà della Amministrazione Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Quadro, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare alla Amministrazione Committente i servizi eseguiti. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non ancora eseguiti calcolati ai sensi di quanto previsto dall'art. 109, co. 2 D. Lgs. 50/2016.

Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati

5.4 RECESSO PER FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita la Amministrazione Committente. In difetto di tali condizioni, il Contratto si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.

5.5 RECESSO PER ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI DELL'APPALTATORE

La Amministrazione Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, secondo le modalità e criteri precisati nei precedenti articoli e qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale